NUOVO LIMITE ALL'USO DEI CONTANTI DAL 1° GENNAIO 2022

L'articolo 18 del Decreto Fiscale numero 124 del 26 ottobre 2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall'articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007.
In particolare, **il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi**, attualmente pari a 2.000 euro, **è ridotto a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022**, **quindi il trasferimento massimo consentito in contanti sarà quindi di 999,99 euro**.

Nel tempo si è progressivamente ridotto il limite all'utilizzo del contante.
Secondo quanto previsto dall'art. 49 co. 3-bis del D. Lgs. 231/2007 – come inserito dall'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL "fiscale"), vi è stato un passaggio intermedio dal limite di euro 2.999,99 in essere nel 2019, al limite di euro 1.999,99 che ha avuto inizio l'1.7.2020 e che si concluderà con la fine dell'anno.
Dall'inizio del 2022, invece, come detto, il limite sarà di 999,99 euro.

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del D. Lgs. 231/2007, **per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti** dal D. Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D. Lgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro**.
Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale sia pari a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del D. Lgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito).

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i **professionisti**, che, si ricorda, sono **obbligati a comunicare** alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato **le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante** delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del D. Lgs. 231/2007.

Si evidenzia, inoltre, che, in sede di conversione in legge del DL 146/2021, il nuovo art. 5-quater, intervenendo sul ricordato art. 49 co. 3-bis del D. Lgs. 231/2007, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall'Autorità prevista dall'art. 128-undecies del D. Lgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dall'1.1.2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del D. Lgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

Cordiali saluti.

Roma, 29 dicembre 2021

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA